



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

COPIA

DETERMINAZIONE N. 2023 DEL 16/10/2019

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Presca d'atto di gara deserta e indizione di ulteriore procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la concessione del servizio di gestione del Mercato ittico all'ingrosso del Comune di Fano per n. 8 anni, riservata agli operatori di cui alla L.R. Marche n. 27/2009 e s.m.i.. Determinazione a contrarre. |
|-----------------|--|

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO che:

- il Comune è proprietario di un Mercato ittico all'ingrosso, con annessa Fabbrica del ghiaccio, sito in Fano, Viale Adriatico n. 54, appartenente al patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 826 del C.c., in quanto destinato a un pubblico servizio quale il soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento di una qualificata commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici, favorendo l'afflusso del pescato e assicurandone un costante rifornimento a prezzi controllati;
- il Mercato risulta funzionalmente organizzato, a cura del Comune, con impianti, attrezzature e arredi per le esigenze della commercializzazione dei prodotti ittici da parte degli operatori del settore;
- il servizio di gestione di tale Mercato, a seguito di specifica valutazione basata sullo "Studio tecnico conoscitivo" redatto per il Comune da un operatore specialistico del settore ittico, risulta avere rilevanza economica, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la sua gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale, con esclusione di interventi pubblici, seppur con un basso indice di redditività;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 08.05.2018, recante "Mercato Ittico Comunale all'Ingrosso – Atto di ricognizione e direttive per modalità gestionali dello stesso I.E.", con la quale si è stabilito di affidare la gestione del Mercato a un soggetto terzo tramite procedura ad evidenza pubblica;
- la propria Determinazione n. 2544 del 17.12.2018 recante l'avvio della procedura di scelta del contraente mediante indagine di mercato finalizzata all'individuazione di manifestazioni di interesse rivolte alla concessione del servizio di gestione del predetto Mercato ittico all'ingrosso, per l'espletamento di successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- la propria Determinazione n. 2675 del 28.12.2018 recante la proroga della concessione del predetto servizio a favore del "Consorzio Ittico Fanese S.r.l. consortile", attuale Concessionario, per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019;
- la propria Determinazione n. 1368 del 27.06.2019 con la quale, al fine di interessare un maggior numero di operatori economici, si è provveduto ad indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in un unico lotto, per la concessione del servizio di gestione del Mercato ittico all'ingrosso del Comune di Fano per n. 16 (sedici) anni, riservata agli operatori di cui alla L.R. Marche n. 27/2009 es.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- la propria Determinazione n. 1378 del 28.06.2019 recante la proroga della concessione del predetto servizio a favore del "Consorzio Ittico Fanese S.r.l. consortile", attuale Concessionario,



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

per il periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019;

- la Determinazione n. 1781 del 12.09.2019 del funzionario titolare di posizione organizzativa dell'U.O.C. Appalti e Contratti/CUC recante la presa d'atto di gara deserta con riferimento alla procedura aperta di cui sopra non essendo pervenuta alcuna offerta entro il termine ultimo delle ore 12:00 del giorno 10.09.2019, stabilito per il ricevimento delle medesime;

PRESO ATTO che la procedura aperta, indetta con Determinazione n. 1368 del 27.06.2019, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in un unico lotto, per la concessione del servizio di gestione del Mercato ittico all'ingrosso del Comune di Fano per n. 16 (sedici) anni, riservata agli operatori di cui alla L.R. Marche n. 27/2009 es.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è andata deserta;

RAMMENTATE le direttive impartite dalla predetta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73/2018 in ordine alle modalità gestionali del Mercato in questione, nonché il carattere pubblico rivestito dal servizio di commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici in ordine al soddisfacimento dell'interesse della collettività al costante rifornimento del pescato a prezzi controllati;

RITENUTO, pertanto, disprovvedere all'aggiudicazione della concessione del predetto servizio mediante l'esperimento di un'ulteriore procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, comunque riservata agli operatori di cui alla L.R. Marche n. 27/2009 e s.m.i. e, tuttavia, revisionata in ordine alle condizioni contrattuali a carico del Concessionario;

RIBADITO, ad ogni buon conto, che:

- ai sensi dell'art. 49, co. 4, della predetta L.R. Marche n. 27/2009 e s.m.i., la gestione del mercato è svolta secondo criteri di efficienza e di economicità e deve tendere al pareggio;
- ai sensi dell'art. 3, co. 2, del vigente "Regolamento per il Mercato all'ingrosso di prodotti ittici" del Comune di Fano, i proventi della gestione devono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi ed all'ammortamento e miglioramento degli impianti;

RITENUTO, in tal senso, che:

- i soggetti legittimati alla gestione del Mercato sono individuati tra coloro che presentano idonei requisiti ai sensi della L.R. Marche n. 27/2009 e s.m.i., in quanto in grado di garantire il perseguimento delle finalità di cui alla stessa;
- l'equilibrio economico e finanziario del servizio oggetto di concessione dovrebbe risultare conseguibile nell'arco temporale di affidamento della concessione di n. 8(otto) anni, tenuto conto dell'andamento presumibile dei ricavi e dei costi oggetto della concessione, compresi i costi direttamente derivanti dalle condizioni di affidamento (circa 25.000,00 euro, oltre IVA se dovuta, a titolo di oneri minimi stimati per manutenzioni), così come risultante dalla parte terza dello "Studio tecnico conoscitivo" di cui in premessa;
- la gestione di tale servizio pubblico consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale adeguata rispetto alle aspettative degli operatori economici potenzialmente interessati, edotti che la gestione deve essere svolta secondo criteri di efficienza e di economicità e deve sostanzialmente tendere al pareggio;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

VALUTATO di non suddividere in lotti l'affidamento del servizio in questione, ai sensi dell'art. 51, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016, in quanto non suddivisibile funzionalmente al fine di:

- consentire una gestione coordinata;
- ottimizzare le risorse e, conseguentemente, contenere i costi;
- semplificare le procedure amministrative di gestione del contratto e omogeneizzare le procedure;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, "2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

DATO ATTO, altresì, che:

- l'art. 26, co. 3 della L. n. 488/1999 e l'art. 1, co. 449 della L. n. 296/2006, dispongono la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma di beni e servizi comparabili;
- l'art. 1, co. 450 della L. n. 296/2006 stabilisce per gli enti locali l'obbligo, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ... ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- il D.P.C.M. 11.07.2018 individua da ultimo, in attuazione all'art. 9, co. 3 del D.L. n. 66/2014, le categorie merceologiche di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali gli enti ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 1, co. 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) dispone che "... i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. ...", come ribadito dall'art. 11, co. 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011) in riferimento alle convenzioni;

CONSIDERATO che:

- l'appalto in questione non rientra in alcuna delle categorie di servizio di cui al sopra citato D.P.C.M. 11.07.2018, per cui non è obbligatorio l'acquisto da convenzioni stipulate da Consip o altro soggetto aggregatore, non risultando peraltro, allo stato attuale e per la tipologia del servizio in oggetto, convenzioni attive in tal senso;
- il servizio non è negoziabile nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di cui all'art. 36, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

VISTI, altresì, i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016:

- l'art. 32, co. 3, secondo cui "La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice";
- l'art. 95, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che "Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti ..., sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ...";
- la Parte III, rubricata "Contratti di concessione", del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, di provvedere con un'ulteriore procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in un unico lotto, alla concessione del servizio di gestione del Mercato ittico all'ingrosso del Comune di Fano per n. 8 (otto)anni, riservata agli operatori di cui alla L.R. Marche n. 27/2009 es.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che:

- non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali è necessario adottare le relative misure di sicurezza e, pertanto, non è stato predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi) ai sensi dell'art. 26, co. 3 bis del D.Lgs. n.81/2008 e non sono stati valutati costi della sicurezza, appunto finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze;
- il costo medio annuo della manodopera, ai sensi dell'art. 23, co. 16 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato valutato in 121.047,02 euro, comprensivo dell'incidenza IRAP e IRES, sulla base delle ultime tabelle approvate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Decreto del 19.05.2010) recanti il costo medio del lavoro per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, con decorrenza dal mese di ottobre 2010 (tenuto conto che la fascia oraria minima di apertura del Mercato interessa ore di lavoro ordinario prestato di notte, l'aliquota oraria di cui al predetto costo deve essere maggiorata del 15% in funzione degli orari di apertura di volta in volta adottati dal Concessionario subentrante);
- ai sensi dell'art. 32, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto;

STIMATO il valore della concessione, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, come da riepilogo seguente:

| Valore stimato concessione (esclusa IVA) | | | |
|--|---|---|--------------|
| Tipologia | Parametro | Fattore di riferimento (anno 2017 – esclusa IVA) | Totale annuo |
| Commissione in asta (a carico venditori) | 6,00% su fatturato acquisto in asta | 2.404.789,41 | 144.287,36 |
| Commissione fuori asta (a carico venditori) | 6,00% su fatturato acquisto fuori asta | 1.473.535,43 | 88.412,13 |



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

| | | | |
|--|--------------|------------|---------------------|
| Contributo facchinaggio e diritti sanitari (a carico acquirenti) | 0,12 €/kg | 414.895,20 | 49.787,42 |
| Contributo nolo casse (a carico acquirenti) | 0,15 €/cassa | 92.432,00 | 13.864,80 |
| Valore stimato servizi oggetto concessione | | | 296.351,71 |
| Fatturato fabbrica del ghiaccio (a carico usufruttori) | | | 24.756,85 |
| Fatturato servizio cella (a carico usufruttori) | | | 3.900,00 |
| Valore stimato servizi accessori concessione | | | 28.656,85 |
| Totale valore stimato annuo concessione | | | 325.008,56 |
| TOTALE VALORE STIMATO CONCESSIONE PER N. 8ANNI | | | 2.600.068,48 |

VALUTATO che, il valore delle forniture recentemente messe a disposizione del concessionario dalla Amministrazione (nuovo sistema informatico di gestione e fabbricatore di ghiaccio a scaglie) non debba incrementare il valore stimato della concessione in quanto, seppur necessarie per la prestazione dei servizi, vengono fornite in sostituzione di strumentazioni già in uso all'attuale concessionario e, dunque, la loro incidenza sull'ammontare dei corrispettivi derivanti dalla gestione del servizio risulta sostanzialmente già ponderata nella predetta stima;

PRECISATO che in virtù del contratto di concessione:

- l'Ente affida la gestione del servizio ad un operatore economico riconoscendogli, a titolo di corrispettivo, unicamente il diritto di gestire lo stesso servizio oggetto del contratto;
- i ricavi di gestione per l'operatore economico provengono direttamente dalla vendita dei servizi resi all'utenza e, nel caso di specie, dal ruolo di commissionario di cui all'art. 1731 del C.c., assunto ex lege dal Concessionario del servizio, ai sensi dell'art. 53 della L.R. Marche n. 27/2009 e s.m.i., in virtù del quale il Concessionario vende i prodotti ittici per conto di committenti e in nome proprio;

RISCONTRATI i diversi approdi ermeneutici in ordine alla possibilità di riconoscere l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 in caso di concessioni, nonché l'assenza di una regolamentazione dell'Ente in materia;

RITENUTO, pertanto, di rinviare ad appositi e successivi provvedimenti qualsiasi disposizione in ordine alle spese per l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento alla presente concessione, previa verifica di compatibilità con le disposizioni normative vigenti, nonché regolamentari dell'Amministrazione comunale qualora sopravvenute;

DATO ATTO, dunque, che attualmente i costi presumibili e imputabili all'Ente per l'intera durata del rapporto concessorio, di cui al quadro economico del contratto, sono:

- spese per pubblicità, per stimati 5.000,00 euro;
 - spese per contribuzione a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per stimati 800,00 euro;
- per un totale di 5.800,00 euro inclusa IVA;

PRECISATO, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

- il fine che s'intende perseguire con l'affidamento in concessione del servizio è quello di garantire il soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento di una qualificata commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici favorendo l'afflusso del pescato e assicurandone un costante rifornimento a prezzi controllati;
- l'oggetto della procedura è la concessione del servizio di gestione del Mercato ittico all'ingrosso di proprietà del Comune di Fano per n. 8 (otto) anni, le cui caratteristiche tecniche sono definite nell'Allegato A – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, riportato a formarne parte integrante e sostanziale;
- il contraente è scelto tramite procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, riservata agli operatori di cui alla L.R. Marche n. 27/2009 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri indicati nell'Allegato C– Soggetti ammessi, requisiti di partecipazione, modalità e criteri di aggiudicazione, predisposto ai sensi dell'art. 95, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e contenente sia criteri qualitativi discrezionali che criteri quantitativi in ordine al rialzo percentuale unico da applicare all'importo posto a base d'asta per il canone annuo di concessione di 500,00 euro esclusa IVA;

DATO ATTO che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 172 del 14.11.2018 in allegato alla Nota di aggiornamento del D.U.P. 2019-2021 e successivamente modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 54 del 04.04.2019, n. 67 del 08.04.2019 e n. 104 del 26.09.2019, prevede la presente procedura di affidamento;

CONSIDERATO che il presente procedimento rientra nel campo di applicazione della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed è contraddistinto dal seguente codice identificativo di gara (CIG) n. 7565589, mentre non è necessaria l'acquisizione del C.U.P.;

VISTI i seguenti documenti, come allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:

- Allegato A – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- Allegato B–Schema di contratto;
- Allegato C– Soggetti ammessi, requisiti di partecipazione, modalità e criteri di aggiudicazione;

DATO ATTO che il progetto del servizio, ai sensi dell'art. 23, co. 14-16, del D.Lgs. n. 50/2016, è composto dai seguenti elaborati:

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, di cui al predetto Allegato A al presente atto, che contiene:
 - la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, come da “Studio tecnico conoscitivo” allegato al predetto Capitolato;
 - le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, come da art. 14 dello stesso Capitolato;
 - il calcolo e il prospetto economico degli importi per l'acquisizione dei servizi da parte degli operatori del Mercato tenuto conto della natura concessoria del servizio, come da art. 22 dello stesso Capitolato;
- Schema di contratto, di cui al predetto Allegato B al presente atto;
- Soggetti ammessi, requisiti di partecipazione, modalità e criteri di aggiudicazione, di cui al predetto Allegato C al presente atto;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 172 del 14.11.2018 con oggetto "Approvazione nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2019/2020/2021 ai sensi dell'art.170 del TUEL e Verifica stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art.147-ter del TUEL - già approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 316 del 19.07.2018 – I.E.";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 203 del 19.12.2018 con oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e della nota integrativa per lo stesso triennio";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 24.01.2019 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021, Piano della Performance 2019-2021, comprensivo del Piano Dettagliato degli Obiettivi";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 08.04.2019 con oggetto "Modifica programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad €40.000,00 - Annualità 2019-2020 (Art. 21 D.Lgs. n. 50/2016 e succ.mm.ii.) - Modifica del programma degli incarichi esterni 2019-2021 - e modifica al bilancio di previsione 2019-2021 – Vari Servizi– I.E.";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 11.04.2019 recante "Modifica del P.E.G. 2019-2021 in conseguenza dell'approvazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 08.04.2019";

ATTESTATO:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30.12.2013;
- l'assunzione del presente atto sulla base di specifiche disposizioni di legge e regolamentari, quali il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. Marche n. 27/2009 e il Regolamento per il Mercato all'ingrosso dei prodotti ittici, per quanto ancora vigente;

ACCERTATO che non sussistono, in capo alla sottoscritta, situazioni di conflitto d'interesse per quanto concerne le materie oggetto della procedura d'affidamento di cui alla presente determinazione, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 113;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010, nella parte ancora in vigore;
- la L. n. 136/2010;
- le Determinazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 8/2010, n. 10/2010 e n. 4/2011, quest'ultima come aggiornata con Delibera n. 556/2017;
- le Delibere dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie n. 6/SEZAUT/2018/QMIG, Sezione Regionale di controllo per il Veneto n. 198/2018/PAR e n. 455/2018/PAR, Sezione Autonomie n.



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

15/SEZAUT/2019/QMIG;

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il vigente Regolamento ordinamento uffici e servizi;
- il provvedimento dirigenziale n. 217 del 01.02.2019 di conferma dell'incarico relativo all'area della Posizione Organizzativa denominata Patrimonio alla sottoscritta, Dott.ssa Katia Veglio', a far data dal 01.02.2019 e fino al 31.01.2020, salvo possibilità di rinnovo da formalizzare con apposito atto;

DETERMINA

1. DI STABILIRE che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui richiamata e approvata;
2. DI PRENDERE ATTO che la procedura aperta, indetta con Determinazione n. 1368 del 27.06.2019, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in un unico lotto, per la concessione del servizio di gestione del Mercato ittico all'ingrosso del Comune di Fano per n. 16 (sedici) anni, riservata agli operatori di cui alla L.R. Marche n. 27/2009 es.m.i. ,con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è andata deserta;
3. DI DISPORRE l'aggiudicazione della concessione del predetto servizio mediante l'esperimento di un'ulteriore procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, comunque riservata agli operatori di cui alla L.R. Marche n. 27/2009 e s.m.i. e, tuttavia, revisionata in ordine alle condizioni contrattuali a carico del Concessionario, ciò tenuto conto delle direttive impartite dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73/2018, nonché del carattere pubblico rivestito dal servizio di commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici;
4. DI PROVVEDERE, pertanto, con un'ulteriore procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in un unico lotto, alla concessione del servizio di gestione del Mercato ittico all'ingrosso del Comune di Fano per n. 8 (otto) anni, riservata agli operatori di cui alla L.R. Marche n. 27/2009 es.m.i.,con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri indicati nell'Allegato C- Soggetti ammessi, requisiti di partecipazione, modalità e criteri di aggiudicazione, predisposto ai sensi dell'art. 95, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e contenente criteri qualitativi discrezionali che criteri quantitativi in ordine al rialzo percentuale unico da applicare all'importo posto a base d'asta per il canone annuo di concessione di 500,00 euro esclusa IVA;
5. DI DARE ATTO che:
 - la stima del valore della concessione, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, ammonta a 2.600.068,48 euro esclusa IVA;
 - la spesa complessiva attualmente presunta a carico del Comune, come da quadro economico complessivo, è pari a 5.800,00 euro inclusa IVA;
 - i soggetti legittimati alla gestione del Mercato sono individuati tra coloro che presentano idonei requisiti ai sensi della L.R. Marche n. 27/2009 e s.m.i., in quanto in grado di garantire il perseguimento delle finalità di cui alla stessa;
 - l'equilibrio economico e finanziario del servizio oggetto di concessione risulta conseguibile nell'arco temporale di affidamento della concessione di n. 8 (otto) anni, tenuto conto dell'andamento presumibile dei ricavi e dei costi oggetto della concessione, compresi i costi



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

- direttamente derivanti dalle condizioni di affidamento (circa 25.000,00 euro, oltre IVA se dovuta, a titolo di oneri minimi stimati per manutenzioni);
- la gestione di tale servizio pubblico consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale adeguata rispetto alle aspettative degli operatori economici potenzialmente interessati, edotti che la gestione deve essere svolta secondo criteri di efficienza e di economicità e deve sostanzialmente tendere al pareggio;
6. DI APPROVARE l'attuale spesa presunta complessiva di 5.800,00 euro inclusa IVA di cui sopra per la durata di n. 8 (otto) anni della concessione, che sarà ripartita ed imputata come segue:
- spese per pubblicità sul fondo annuale all'uopo stanziato alla voce di bilancio 0111.13.435 "Spese per gare di appalto e contratti – Prestaz. di servizi" del PEG assegnato al Servizio Appalti e Contratti, relativo al bilancio di previsione 2019-2021– Esercizio 2019 per stimati 5.000,00 euro (cinquemila virgola zero);
 - spese per contribuzione a favore dell'Autorità sul fondo annuale all'uopo stanziato sulla voce di bilancio 0106.14.500 "Contributo all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione" del PEG assegnato al Servizio Economato, relativo al bilancio di previsione 2019-2021– Esercizio 2019 per 800,00euro (ottocento virgola zero);
7. DI RINVIARE ad appositi e successivi provvedimenti qualsiasi disposizione in ordine alle spese per l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 con riferimento alla presente concessione, previa verifica di compatibilità con le disposizioni normative vigenti, nonché regolamentari dell'Amministrazione comunale qualora sopravvenute;
8. DI APPROVARE i seguenti documenti:
- Allegato A – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - Allegato B- Schema di contratto;
 - Allegato C– Soggetti ammessi, requisiti di partecipazione, modalità e criteri di aggiudicazione;
9. DI APPROVARE, altresì, il progetto del servizio, ai sensi dell'art. 23, co. 14-16, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale risulta composto dai seguenti elaborati:
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, di cui al predetto Allegato A al presente atto, che contiene:
 - la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, come da "Studio tecnico conoscitivo" allegato al predetto Capitolato;
 - le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, come da art. 14 dello stesso Capitolato;
 - il calcolo e il prospetto economico degli importi per l'acquisizione dei servizi da parte degli operatori del Mercato tenuto conto della natura concessoria del servizio, come da art. 22 dello stesso Capitolato;
 - Schema di contratto, di cui al predetto Allegato B al presente atto;
 - Soggetti ammessi, requisiti di partecipazione, modalità e criteri di aggiudicazione, di cui al predetto Allegato C al presente atto;
10. DI STABILIRE che:
- la Stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, co. 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
 - la Stazione appaltante può aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - nel caso in cui la gara non fosse aggiudicata, la Stazione appaltante potrà esperire, ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, procedura negoziata senza previa pubblicazione di un



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

bando di gara;

- nel caso in cui la gara fosse aggiudicata, la stipulazione del contratto avverrà nella forma pubblica amministrativa;

11. DI PRECISARE, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che s'intende perseguire con l'affidamento in concessione del servizio è quello di garantire il soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento di una qualificata commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici favorendo l'afflusso del pescato e assicurandone un costante rifornimento a prezzi controllati;

- l'oggetto della procedura è la concessione del servizio di gestione del Mercato ittico all'ingrosso di proprietà del Comune di Fano per n. 8 (otto)anni, le cui caratteristiche tecniche sono definite nell'Allegato A – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, riportato a formarne parte integrante e sostanziale;

- il contraente è scelto tramite procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, riservata agli operatori di cui alla L.R. Marche n. 27/2009 es.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri indicati nell'Allegato C– Soggetti ammessi, requisiti di partecipazione, modalità e criteri di aggiudicazione, predisposto ai sensi dell'art. 95, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e contenente sia criteri qualitativi discrezionali che criteri quantitativi in ordine al rialzo percentuale unico da applicare all'importo posto a base d'asta per il canone annuo di concessione di 500,00 euro esclusa IVA;

12. DI DARE ATTO che il presente procedimento rientra nel campo di applicazione della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed è contraddistinto dal seguente codice identificativo di gara (CIG) n. 7565589, mentre non è necessaria l'acquisizione del C.U.P.;

13. DI ATTESTARE:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30.12.2013;

- l'assunzione del presente atto sulla base di specifiche disposizioni di legge e regolamentari, quali il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. Marche n. 27/2009 e il Regolamento per il Mercato all'ingrosso dei prodotti ittici, per quanto ancora vigente;

14. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il responsabile unico del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Katia Vegliò;

15. DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria e all'Ufficio Appalti e Contratti per quanto di rispettiva competenza;

16. DI AUTORIZZARE l'Ufficio Appalti e Contratti a:

- provvedere alla procedura di gara nelle forme di legge;

- apportare alla documentazione allegata al presente atto ogni modifica e/o integrazione ritenute utili, opportune o necessarie affinché l'affidamento risulti conforme alle direttive e agli obiettivi dell'Amministrazione, nonché alle vigenti disposizioni di legge;

- prevedere termini di ricezione delle offerte che tengano conto della obbligatoria e preventiva visita



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

- dei luoghi di pertinenza per l'esecuzione del servizio, tenuto conto che l'oggetto del contratto ha una stretta e diretta relazione con la struttura mercantile;
- adottare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri indicati nell'Allegato C- Soggetti ammessi, requisiti di partecipazione, modalità e criteri di aggiudicazione, predisposto ai sensi dell'art. 95, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e contenente sia criteri qualitativi discrezionali che criteri quantitativi in ordine al rialzo percentuale unico da applicare all'importo posto a base d'asta per il canone annuo di concessione di 500,00 euro esclusa IVA;
 - prevedere tra la documentazione da presentare in sede di offerta anche il Piano economico-finanziario del servizio, strutturato per l'intera durata della concessione e comprovante il realizzabile equilibrio nella gestione della Concessione tramite la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 165 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 49, co. 4 della L.R. Marche n. 27/2009 e s.m.i., secondo modalità conformi alle prescrizioni di legge;
 - rapportare la garanzia provvisoria, di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, all'ammontare complessivo del canone concessorio, pari a stimati 4.000,00 euro oltre IVA, al fine di garantire i principi di proporzionalità, adeguatezza e massima partecipazione, tenuto conto dei rischi verso cui tutelare l'Ente con specifico riferimento al procedimento di gara;
17. DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
18. DI DARE ATTO che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 50/2016.

La Posizione Organizzativa
Dott.ssa Katia Vegliò

documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. n. 82/2005

DETERMINAZIONE N. 2023 DEL 16/10/2019

| |
|--|
| ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA |
| Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.) |
| INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA |

Riferimenti contabili:

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio

Fano, li 17-10-2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

Mantoni Daniela

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

